



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO AREA NATURALISTICA
COMUNALE
“OASI BOZA CASSANO MAGNAGO”**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 101 del 9.10.2000.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 22.01.2001.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 23.04.2015..**



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO AREA NATURALISTICA COMUNALE
“OASI BOZA CASSANO MAGNAGO”

ART. 1 (ISTITUZIONE)

E' istituita l'Area Naturalistica Comunale “Oasi Boza Cassano Magnago”, insita sui mappali censuari n° 2544/a, 2545, 4683/a, 4683/c, 4684/a, 4685/a, 5266 e 6075/a, in proprietà del Comune di Cassano Magnago e che presentano risorse ambientali e faunistiche particolari, con interesse educativo-culturale e ricreativo.

L'Area è aperta al pubblico. L'uso dell'Area e la circolazione all'interno della stessa sono disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 2 (FINALITÀ)

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare l'Area Naturalistica Comunale “Oasi Boza Cassano Magnago”, con riferimento al patrimonio ambiente-fauna ivi esistente, nonché alle opere ivi autorizzate a tal fine da questo Comune.

ART. 3 (GESTIONE)

La gestione dell'Area Naturalistica Comunale “Oasi Boza Cassano Magnago” può essere affidata a terzi mediante Convenzione.

ART. 4 (INTERVENTI URGENTI)

L'eventuale gestore dell'Area ha facoltà di adottare misure urgenti a tutela delle finalità del presente Regolamento. Di tali misure dovrà comunque essere data informazione al Comune, nei limiti del possibile preventiva e con congruo anticipo e non potranno essere adottate nel caso di diniego da parte del Comune.

ART. 5 (OBBLIGHI DEL GESTORE)

Salvo quanto previsto nella Convenzione di affidamento in gestione e quanto disposto dal precedente articolo, il gestore è tenuto al rispetto della disciplina di cui al presente Regolamento. La Convenzione, per la parte dove dovesse prevedere limitazioni od altre indicazioni relative all'uso dell'Area Naturalistica Comunale “Oasi Boza Cassano Magnago” ed alla circolazione nel suo interno, diviene parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6 (DIVIETI)

All'interno dell'Area è vietato:

- introdurre o condurre veicoli di qualsiasi genere o natanti, ad eccezione dei velocipedi condotti da bambini fino a 6 anni purché circolino all'interno dei sentieri e siano fatti sostare in modo da non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni;
- sorvolare l'area ad una quota eccessivamente bassa, (inferiore a mt. 150 dal piano campagna con velivoli non a motore e a mt. 500 con velivoli a motore);
- camminare fuori degli appositi sentieri;
- di balneazione;
- fare occupazioni di qualsiasi genere;
- accamparsi con tende o attrezzature similari;
- accendere barbecue o fuochi in genere;
- lanciare sassi od altri oggetti contundenti;
- fare affissioni di qualsiasi genere;
- effettuare attività commerciali di qualunque genere;
- imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo le strutture o il suolo;
- fare affissioni di qualsiasi genere ad esclusione di quelle informative posizionate dal comune, dal gestore o da altri enti autorizzati;
- introdurre animali di qualunque genere in particolar modo quelli di specie alloctone ad esclusione dei cani tenuti al guinzaglio (massimo 1,5 mt) e con museruola (presente, ma indossata solo secondo necessità)¹;
- effettuare ogni altra azione o attività o gioco, in altre parole mantenere altri comportamenti, che in qualunque modo possano arrecare danno o pregiudizio per l'incolumità delle persone, della flora, della fauna anche ittica e per le strutture della località;
- utilizzare torce, pile, flash o altre fonti luminose;
- fare grida o schiamazzi, in altre parole giochi o attività che producano rumore o turbativa per le persone o la fauna anche ittica;
- esercitare l'attività della pesca² o della caccia³, ovvero detenere richiami, armi o attrezzi atti anche impropriamente a tale scopo;
- asportare esemplari di fauna, vivi o morti;
- di pascolo e di transumanza;
- effettuare la raccolta di flora, fossili, terra o minerali;
- effettuare scavi, erigere manufatti di qualunque genere, nonché causare in qualunque modo modifiche allo stato dei luoghi;
- intrattenersi fuori degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e riportati sui cartelli in corrispondenza degli accessi;
- violare ogni disposizione stabilita dall'Amministrazione Comunale ed indicata con appositi cartelli apposti sugli accessi all'Area.

¹ il riferimento normativo relativo alla conduzione dei cani è dato dall'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e sue modifiche ed integrazioni. Fanno eccezione alla presente disposizione sui cani gli interventi di emergenza, di servizio e di esercitazione (programmata) operata dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile che si avvalgono di unità cinofile.

² Il divieto di pesca all'Oasi Boza Cassano Magnago è stato imposto dalla Provincia di Varese con proprio decreto n° 86 del 2009 (Allegato).

³ Divieto di caccia all'interno dell'Oasi Boza Cassano Magnago previsto da piano faunistico venatorio provinciale (consultabile su sito provincia VA) capitolo 8.2. d.p.c. n. 18 del 15.05.2003 e s.n.i.i.

ART. 7 (ACCESSO – DEROGHE)

Per motivi di sovraffollamento, per esigenze di manutenzione, per particolari condizioni climatiche o per altre circostanze particolari anche inerenti alla presenza o alla riproduzione di specie animali, l'Amministrazione Comunale, sentito l'eventuale gestore dell'Area, può limitare giorni ed orari d'apertura al pubblico, vietare l'accesso ad alcune zone dell'Area, limitare il numero massimo dei visitatori contemporaneamente presenti all'interno od il tempo massimo della permanenza di ciascun visitatore. Dai divieti di cui all'art. 6 e dai divieti di cui al presente articolo sono escluse tutte le attività di carattere ricreativo, culturale o professionale connesse alle finalità dell'Area, nonché ogni altra attività, purché preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale sentito l'eventuale gestore dell'Area; a tal fine i soggetti interessati devono presentare istanza scritta al Comune almeno 20 giorni prima. In ogni caso sono escluse dai divieti le attività di manutenzione e ricerca, condotte o curate direttamente dall'Amministrazione Comunale o dal gestore dell'Area o da enti e/o istituzioni qualificate che ne abbiano fatta richiesta, nonché il transito dei veicoli di proprietà di questi e dei veicoli d'emergenza, ovvero dei veicoli condotti dai proprietari o conduttori dei fondi vicini ove sia comprovata l'inderogabilità del transito medesimo.

ART. 8 (ATTIVITÀ FUORI DALL'AREA)

Sui terreni aperti e sulle stradine che li attraversano, circostanti l'Area e compresi nella zona territoriale racchiusa tra le vie Don Gnocchi, Valdarno, Avogadro, Salvo d'Acquisto, M. Polo, Marconi, Vespucci ed il confine con il territorio comunale di Oggiona S. Stefano, è vietata la circolazione dei veicoli a motore; è ammessa la circolazione sulle sole strade del demanio comunale, fatto salvo il rispetto del vigente Codice della Strada. Dal divieto precitato restano esonerati coloro che debbano transitare in assenza di percorsi alternativi per motivi inderogabili legati alla residenza, al lavoro ed alla tutela della proprietà; l'esonero comporta comunque l'obbligo di adottare le cautele necessarie per ridurre al minimo inevitabile i disturbi e gli inconvenienti derivanti da rumori, polveri, fumi e gas di scarico.

A tutela dell'Area è inoltre vietata, fuori della medesima, ogni attività dalla quale, per la sua natura o per i suoi effetti, possa derivare disturbo, ovvero danno o pregiudizio per la flora e per la fauna anche ittica dell'Area. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di autorizzare attività in deroga al divieto di cui al presente articolo, sentito il parere dell'organismo gestore dell'Area e solo nei casi di necessità inderogabili e improrogabili. E' tuttavia ammessa da parte dei proprietari privati – in proprio o tramite personale specializzato – l'attività autorizzata di manutenzione forestale dei propri appezzamenti ricompresi nel perimetro sopra indicato.

ART. 9 (VIGILANZA)

Sono preposti alla vigilanza per il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento tutti gli Organi di Polizia, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie Provinciali e/o in forza a PLIS del territorio.

ART. 10 (SANZIONI)

L'inosservanza ai divieti di seguito elencati previsti dall' articolo 6 del presente Regolamento è punita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e/o penali ove previste, nonché l'obbligo, a carico dei responsabili delle violazioni, di provvedere a loro spese al ripristino dello stato dei luoghi nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Elenco

- effettuare ogni altra azione o attività o gioco, in altre parole mantenere altri comportamenti, che in qualunque modo possano arrecare danno o pregiudizio per l'incolumità delle persone, della flora, della fauna anche ittica, in altre parole per le strutture della località;
- utilizzare torce, pile, flash o altre fonti luminose;
- fare grida o schiamazzi, in altre parole giochi o attività che producano rumore o turbativa per le persone o la fauna anche ittica;
- esercitare l'attività della pesca o della caccia, ovvero detenere richiami, armi o attrezzi atti anche impropriamente a tale scopo;
- asportare esemplari di fauna, vivi o morti;
- effettuare la raccolta di flora, fossili, terra o minerali;

L'inosservanza ai divieti di seguito elencati previsti dall' articolo 6 del presente Regolamento è punita a norma dell' Art. 7-bis del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo 267 /2000) che prevede l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e/o penali ove previste, nonché l'obbligo, a carico dei responsabili delle violazioni, di provvedere a loro spese al ripristino dello stato dei luoghi nei termini e con le modalità stabilite dall' Amministrazione Comunale.

Elenco

- introdurre o condurre veicoli di qualsiasi genere o natanti, ad eccezione dei velocipedi condotti da bambini fino a 6 anni purché circolino all'interno dei sentieri e siano fatti sostare in modo da non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni;
- sorvolare l'area ad una quota eccessivamente bassa, (inferiore a mt. 150 dal piano campagna con velivoli non a motore e a mt. 500 con velivoli a motore);
- camminare fuori degli appositi sentieri;
- di balneazione;
- fare occupazioni di qualsiasi genere;
- accamparsi con tende o attrezzature similari;
- accendere barbecue o fuochi in genere;
- lanciare sassi od altri oggetti contundenti;
- fare affissioni di qualsiasi genere;
- effettuare attività commerciali di qualunque genere;
- imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo le strutture o il suolo;
- introdurre animali di qualunque genere in particolar modo quelli di specie alloctone ad esclusione dei cani tenuti al guinzaglio;
- effettuare scavi, erigere manufatti di qualunque genere, nonché causare in qualunque modo modifiche allo stato dei luoghi;
- intrattenersi fuori degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e riportati sui cartelli in corrispondenza degli accessi;
- violare ogni disposizione stabilita dall' Amministrazione Comunale ed indicata con appositi cartelli apposti sugli accessi all' Area.

ART. 11 (SANZIONI ACCESSORIE)

Al fine di impedire l'ulteriore proseguimento della violazione gli organi di vigilanza possono procedere all'allontanamento dei trasgressori dall'interno dell'Area, nonché al sequestro delle cose

che sono servite per la violazione, informando l'Autorità amministrativa o Penale competente per la violazione. In caso di sequestri, di esclusiva competenza amministrativa comunale, il competente ufficio procede al dissequestro, previo pagamento della sanzione pecuniaria applicata e delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale o dal gestore dell'Area per il ricovero e custodia, nonché per il mantenimento se trattasi di animali. Nel caso di violazioni commesse da minori o incapaci si applicano le norme generali previste, secondo i casi, dalle leggi in materia di violazioni amministrative o penali.

ART. 12 (RISARCIMENTO DEI DANNI)

E' sempre fatta salva la facoltà di rivalsa dell'Amministrazione Comunale e dell'eventuale gestore dell'Area, per il risarcimento del danno arrecato dalla violazione.

ART. 13 (ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI)

Il presente Regolamento sostituisce il precedente e ogni altra precedente ordinanza emessa avente per oggetto la medesima area.

ART. 14 (ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, che avverrà entro cinque giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.

Munito del Sigillo del Comune il presente Regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n° 241, sarà pubblicato sul sito Internet del comune perché chiunque ne possa prendere visione in qualunque momento.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**AREA AMBIENTE E MARKETING DEL TERRITORIO
SETTORE POLITICHE PER L'AGRICOLTURA E
GESTIONE FAUNISTICA-COMMERCIO**

Attività Gestione Faunistica

Class. n. 12.8
Prot. 131859

DECRETO N. 86

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA DI DIVIETO DI PESCA NELL'AREA NATURALISTICA DENOMINATA "OASI BOZA DI CASSANO MAGNAGO".

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n. 31 del 05.12.2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- Visto il Regolamento Regionale 22.05.2003 ri. 9 di attuazione;
- Richiamato il Piano Ittico Provinciale approvato con Delibera di Consiglio n. 19 del 04/05/2009;
- vista l'istanza presentata dalle tre Associazioni Protezione Legambiente, Lega Antivivisezionista e LIPU ri. 86690 del 13.08.2009 con cui si chiede il riconoscimento del divieto di pesca nel corpo idrico collocato all'interno del parco denominato "Oasi Boza di Cassano Magnago" in comune di Cassano Magnago;
- Considerato che il Comune di Cassano Magnago, improntato all'interno del Regolamento Comunale denominato "Oasi Boza Cassano Magnago" all'art. 6 "DIVIETI", prevedeva il divieto di pesca nel piccolo corpo idrico collocato all'interno dell'Oasi;
- Considerato che Targorrienlo è stato sottoposto alla Consulta Provinciale per la Pesca in data 25.11.2009 in quanto materia di competenza Provinciale;
- Tenuta conto che il divieto di pesca ricade su un'area naturalistica ove già vige un divieto di caccia ai sensi del vigente Piano Faunistico Provinciale;
- Considerato che la Consulta Provinciale per la pesca, in data 25.11.2009, ha espresso parere favorevole in merito;
- Richiamato Kart. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sul ordinamento degli Enti Locali" sulle funzioni della dirigenza;
- Visto Tar. 21 del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale Provinciale;

DECRETA

Di istituire la zona di divieto di pesca sul piccolo corpo idrico sito all'interno dell'area naturalistica denominata "Oasi Boza di Cassano Magnago", collocato nel territorio comunale di Cassano Magnago;

AVVERTE

Che Il presente Decreto è emanata fatti salvi e riservati I diritti dT terzi e sollevando totalmente questo Ente da qualsiasi danno, azione, ragione a diritto che venissero contestati.

Che eventuali violazioni al presente Decreto verranno sanzionate a norma della Legge Regionale a 31 del 05.12.2008,

INCARICA

Il Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica – Commercio di dare comunicazione del presente provvedimento al Soggetti Interessati, alle Associazioni di Pesca per la sua capillare pubblicizzazione e al Servizio Sicurezza – Nucleo Faunistico della Provincia di Varese.

f.to IL DIRIGENTE
(Dr. Augusto Conti)

Varese, 28.12.2009

MG